

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 6 LUGLIO 2009

N. **101**



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 10

Tagli boschivi.

Pag. 13150

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 11

Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo.

Pag. 13156

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 12

Modalità di scelta del nuovo ambito territoriale comunale per i medici dell'assistenza primaria.

Pag. 13163

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 13

Organizzazione del dipartimento di prevenzione.

Pag. 13171

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 14

Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Pag. 13184

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009,
n. 10

Tagli boschivi.**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. 31 maggio 2001 n. 14;

Visto il R.R. 18 gennaio 2002 n. 1;

Vista la L.R. 21 maggio 2002 n. 7;

Visto il R. R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dal R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1019 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Finalità)**

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 "Disposizioni in materia forestale", prescrive le

procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi in Puglia.

Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio, di qualsiasi natura esso sia, da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia, ivi compresi i boschi di proprietà regionale e quelli in occupazione temporanea da parte del predetto Servizio Foreste.

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, di alberature stradali, di castagneti da frutto, di impianti di frutticoltura, nonché i tagli negli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli, così come da decreto legislativo n. 227/2001.

Per i tagli degli alberi presenti nei centri urbani ricadenti in ZPS si applica il R.R. 28 settembre 2005, n. 24.

**Art. 2
(Istanze)**

Chiunque intenda procedere all'utilizzazione di fine turno, al taglio culturale principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comportino il taglio di piante di interesse forestale, deve produrre domanda o richiesta di autorizzazione al taglio, in carta semplice, alla sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per provincia, secondo le modalità previste dall'art. 3, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Le istanze presentate fuori termine sono archiviate d'Ufficio, ad eccezione di quelle relative a situazioni particolari, debitamente documentate, relative alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

**Art. 3
(Domanda o richiesta
di autorizzazione al taglio)****Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante**

La domanda di taglio di piante di interesse fore-

stale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine, deve indicare:

- a) Dati anagrafici del proprietario/conducente del fondo rustico interessato dal taglio delle piante di interesse forestale;
- b) Comune, località, foglio/i e particella/e.
- c) Età media delle piante oggetto di taglio.
Alla domanda deve essere allegato:
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alla titolarità del fondo rustico;
 - Certificato e planimetria catastali;
 - Documentazione fotografica panoramica del sito e delle piante soggette al taglio e aree circostanti.

Per formazioni boschive e a macchia mediterranea

La richiesta di autorizzazione al taglio di boschi d'alto fusto, cedui composti, cedui matricinati, nonché delle formazioni a macchia mediterranea, invece, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici del proprietario/conducente del bosco;
- b) Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da sottoporre a taglio;
- c) Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea, macchia mediterranea);
- d) Data dell'ultima utilizzazione del bosco;
- e) Età del popolamento boschivo;
- f) presenza e composizione del sottobosco.

La predetta richiesta di autorizzazione al taglio boschivo deve essere corredata della relazione tecnica, a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo), contenente la seguente documentazione ed i necessari dati tecnici:

- Titolo di proprietà e/o di conduzione del bosco;
- Cartografia catastale (planimetria in scala adeguata);
- Ampia documentazione fotografica del bosco oggetto di taglio.

Per boschi cedui

Inferiori ad 1 ettaro e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li

- Sostenibilità del bosco a subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle ceppaie e delle piante da seme;

- Numero medio dei polloni/ceppaia;
- Diametro medio e altezza media del popolamento;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;

Superiori ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a 150 q.li:

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 400 m² rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante di cm 5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l'altezza media del popolamento dell'area di saggio;
- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.

In tutti i boschi cedui da sottoporre al taglio, il tecnico trasmetterà alla sezione provinciale del Servizio Foreste, competente per territorio, una "relazione tecnica" nella quale saranno riportate il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare a dote del bosco secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia. Nella stessa relazione dovranno essere indicate le specie arbustive da tutelare.

Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo non necessariamente uniforme su tutta la superficie (anche per gruppi), in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento e comunque con diametro a petto d'uomo non inferiore a cm 12,5. A parità di condizioni è preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le matricine le specie secondarie, arbustive ed arborescenti, di particolare interesse forestale.

I cedui fortemente degradati per cause diverse (ad esempio cause biotiche ed abiotiche, ecc.) non potranno essere oggetto di taglio di utilizzazione fino a quando il bosco non si presenterà in buone condizioni vegetative.

Per fustaie e cedui composti

Per tagli inferiori a 5.000 m²

Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante:

- Descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle piante da seme;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;

Per tagli superiori a 5.000 m²

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 1.000 m² rappresentative della situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante di cm 7,5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l'altezza media del popolamento dell'area di saggio;
- Planimetria in scala 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia in scala 1:25.000;
- Individuazione delle linee e piste di esbosco.

Art. 4**(Tagli boschivi in aree protette)**

Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) necessitano del preventivo parere di valutazione d'incidenza, rilasciato dall'Ufficio e/o Servizio Ambiente della Provincia, competente per territorio, da allegare alla richiesta di autorizzazione al taglio boschivo. L'autorizzazione boschiva del Servizio Foreste è propedeutica al rilascio del nulla-osta da parte degli Enti parco e delle aree protette regionali presenti in Puglia.

Per particolari e motivate esigenze, il Servizio Foreste potrà convocare conferenze di servizi finalizzate all'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni in materia di tagli boschivi.

Per i criteri minimi uniformi relativi alle misure di conservazione degli ambienti forestali delle Z.P.S. e dei S.I.C. della Puglia, si rimanda al regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, come modificato ed integrato dal regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28.

Art. 5**(Tagli in boschi percorsi dal fuoco)**

Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno oggetto di una particolare procedura di verifica e valutazione da parte delle sezioni provinciali del Servizio Foreste, competenti per territorio, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di incendi boschivi.

Il Servizio Foreste potrà convocare conferenze di servizi finalizzate all'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni per il ripristino e il restauro vegetativo di aree percorse dal fuoco.

Art. 6**(Registro dei tagli)**

E' istituito presso ogni sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio il registro dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo schema predisposto dal Servizio Foreste.

Ogni sezione provinciale del Servizio Foreste trasmetterà all'Ufficio Coordinamento Servizi Forestali del Servizio Foreste con cadenza semestrale, copia del registro dei tagli.

Art. 7**(Identificazione delle piante)**

Le piante da tagliare di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché costituenti filari di piante lungo muri di confine, sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo.

Le piante da escludere dal taglio boschivo (matricine) nei cedui matricinati sono identificate tramite anellatura e numerazione progressiva con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro numero e diametro devono essere riportato in apposito piedilista di cavallettamento.

Le piante da abbattere nelle **fustaie di conifere** sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro

diametro riportato in apposito piedilista di cavallettamento con indicazione delle specie di appartenenza.

Le piante da abbattere nelle **fustaie di latifoglie** e nei **cedui composti**, unitamente all'anellatura a m 1,30 dal suolo e al piedilista di cavallettamento, devono essere oggetto di "martellata". All'uopo sarà utilizzato il Martello Forestale regionale, il cui sigillo sarà apposto alla base dei fusti da abbattere, previa specchiatura al ceppo, con l'indicazione della numerazione progressiva.

Art. 8 (Martello Forestale regionale)

Il Martello Forestale della Regione Puglia costituisce l'unico strumento di identificazione delle piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale.

Il Martello Forestale riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione progressiva a partire da 001 fino a 100.

Art. 9 (Assegnazione del martello forestale regionale per il taglio di piante nella fustaia di latifoglie e nei cedui composti)

Il Dirigente dell'Ufficio Coordinamento Servizi forestali incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell'aggiornamento costante del registro dei tagli.

Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forestale o dottore agronomo, regolarmente iscritto all'albo professionale d'appartenenza, incaricato dal proprietario/conducente del bosco a redigere la "relazione tecnica" di taglio.

Il martello forestale sarà affidato per un periodo massimo di 45 giorni, previa definizione con il funzionario della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio dei criteri di selezione delle piante. Tale periodo può essere prorogato previa richiesta, debitamente motivata, presentata dal tecnico incaricato alla sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio.

Il martello forestale è ritirato personalmente dal

tecnico, che si impegna a rispettare le condizioni prescritte dalla sezione provinciale per la sua gestione.

Il tecnico incaricato esegue la "martellata", contrassegnando con l'apposito sigillo le piante.

La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno ultimo stabilito, pena l'archiviazione d'ufficio della richiesta di autorizzazione di taglio.

Il tecnico incaricato è tenuto a dirigere le operazioni di taglio ed attestare, ad ultimazione delle stesse, la regolare esecuzione degli interventi rispetto all'autorizzazione concessa, da trasmettere alla competente sezione provinciale del Servizio Foreste.

Art. 10 (Smarrimento o furto del martello forestale)

In caso di smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato o Corpo Forestale dello Stato, nonché darne tempestiva comunicazione scritta e copia della denuncia alla sezione provinciale competente per territorio. I lavori selvicolturali resteranno sospesi sino all'assegnazione del nuovo martello forestale.

La mancata riconsegna del martello forestale, entro il termine di cinque giorni, comporterà, in ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di euro 300,00 in favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non potrà essere affidato altro martello forestale e di tale inadempienza sarà oggetto di denuncia presso le sedi di cui al comma 1 e comunicazione all'Ordine Provinciale dei dottori forestali ed agronomi competente per territorio.

Art. 11 (Estinzione del martello forestale)

In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste e non potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta comuni-

cazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno competenza nella sorveglianza e vigilanza del territorio.

Art. 12 (Piedilista di cavallettamento)

Per i boschi governati a ceduo, ceduo composto e fustaia dovrà essere redatto, da parte del tecnico incaricato, un apposito piedilista di cavallettamento secondo le indicazioni della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio.

Nel piedilista di cavallettamento vengono indicate, per il ceduo matricinato, le piante da rilasciare al taglio, mentre, per le fustaie di conifere, di latifoglie e per i cedui composti, vengono indicate le piante da abbattere.

Art. 13 (Inizio dei lavori di taglio)

L'autorizzazione al taglio boschivo, da rilasciare entro novanta giorni dalla data dell'istanza, a firma di un dottore forestale o dottore agronomo abilitato del Servizio Foreste, ha validità 365 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento autorizzatorio.

Il proprietario/conduuttore è tenuto a comunicare preventivamente alla sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio la data di inizio lavori.

L'ultimazione delle operazioni di taglio dovrà essere comunicata entro e non oltre dieci giorni dal termine dei lavori selvicolturali.

La ditta boschiva che effettua il taglio del bosco di proprietà pubblica e privata deve essere iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di "Impresa boschiva" e nell'albo regionale delle imprese boschive della Puglia, se istituito.

Il proprietario/conduuttore, per superfici boscate inferiori ad ettari 1 (uno) e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li, può provvedere direttamente ad effettuare il taglio boschivo, previa autorizzazione, e soprattutto nei boschi gravati da uso civico.

Alla fine di ogni stagione silvana la sezione provinciale del Servizio Foreste competente per terri-

torio è tenuta ad effettuare sopralluoghi su almeno il 25% dei tagli boschivi ultimati nel corso della predetta stagione silvana.

E' possibile concedere una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo non superiore a **mesi tre** nell'arco di una stagione silvana. Alla scadenza del periodo di proroga, se i lavori non sono stati ultimati, la ditta è tenuta a presentare nuova istanza di autorizzazione.

Art. 14 (Sanzioni)

1. Per l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento regionale si applicano, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'articolo 2 del regolamento;
- b) da 70,00 euro a 210,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- c) da 150,00 euro a 450,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- d) da 300,00 euro a 900,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- e) da 400,00 euro a 1.200,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- f) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista.

Per la mancata comunicazione di cui all'art. 8, comma 1, la sanzione è elevata ad euro 500,00.

L'utilizzo nelle operazioni di martellata di "martello forestale" regionale contraffatto, comporterà, fatti salvi gli aspetti penali, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso di bosco martellato.

Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi

direttamente designati dalle leggi, nonché i funzionari regionali di cui all'articolo 31 della L.R. 14/2001.

3. Le disposizioni e le sanzioni previste dal presente regolamento integrano e sostituiscono le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.

Art. 15 (Abrogazioni)

Il regolamento regionale 18 gennaio 2002, n 1 è abrogato.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 giugno 2009

Vendola

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 11

Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 7 commi 6 e 6 bis;

Vista la L.R. 20 giugno 2008 n. 15 ed in particolare l'art. 21;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1049 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il relativo regime di pubblicità.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) gli incarichi per il conferimento dei quali disposizioni di legge, statale o regionale, prevedano requisiti specifici o particolari procedure di selezione del lavoratore o del professionista;
- b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
- c) gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio della Regione;
- d) gli altri incarichi di natura fiduciaria il cui conferimento sia riservato dalle leggi nazionali o regionali agli organi politici della Regione.

**Art. 2
(Risorse)**

Gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti con risorse appartenenti al Bilancio regionale autonomo o con risorse gravanti sul Bilancio vincolato. Per gli incarichi gravanti esclusivamente sul bilancio autonomo le relative risorse sono stanziare su apposito capitolo di spesa di competenza della U.P.B. del Servizio personale, fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 14 per il Consiglio regionale.

**(Art. 3)
(Incarichi conferiti
con fondi del Bilancio autonomo)**

Nel caso di incarichi di lavoro autonomo da conferire con risorse appartenenti a fondi del Bilancio regionale autonomo, il Dirigente del servizio proponente inoltra al Dirigente del Servizio personale e organizzazione, specifica istanza, corredata, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, delle seguenti indicazioni:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;

- b) la espressa indicazione che la prestazione, altamente qualificata, oggetto dell'incarico corrisponde alle competenze dell'amministrazione regionale, con eventuale riferimento a specifici piani, programmi, progetti o obiettivi, ed è coerente con le sue esigenze funzionali;
- c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- d) la durata dell'incarico;
- e) l'indicazione del compenso previsto;
- f) ove necessario, il luogo in cui deve essere realizzato l'incarico e le altre forme di coordinamento spaziale o temporale;
- i) le eventuali ragioni che rendono urgente il conferimento dell'incarico.

Art. 4 **(Interpello interno)**

1. Al fine di verificare la presenza all'interno dell'Ente regionale delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della richiesta di affidamento, il Dirigente del Servizio personale e organizzazione, formula apposito avviso interno da pubblicare per un periodo di 10 giorni nel sito intranet della Regione Puglia riservato ai dipendenti regionali (<http://primanoi.regione.puglia.it/>).

2. Le domande pervenute, sono valutate dal Dirigente di Servizio personale e organizzazione il quale, in caso di valutazione positiva, promuove le procedure di mobilità interna.

Art. 5 **(Avviso pubblico)**

1. Il Dirigente del Servizio personale e organizzazione procede all'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente atto, nei casi di valutazione negativa delle domande inoltrate a seguito dell'interpello interno ovvero di assenza di domande.

2. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:
a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferi-

mento espresso a piani, programmi, progetti o obiettivi relativi all'attività amministrativa della Regione;

- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione altamente qualificata richiesta;
- c) la durata dell'incarico e il compenso previsto, nonché la periodicità del pagamento;
- e) il luogo in cui deve essere eventualmente realizzato l'incarico e, se necessarie, le altre forme di coordinamento spaziale o temporale della prestazione richiesta;
- f) la procedura di selezione, i criteri che saranno impiegati nella valutazione comparata, il responsabile del procedimento;
- g) il termine per la presentazione delle candidature, non inferiore a 15 giorni o, in caso di procedura semplificata, a 10 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- e) il termine entro il quale è presumibile il completamento della procedura comparativa;
- f) le forme di pubblicità degli esiti della procedura.

3. In ogni caso, l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza, ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria necessaria a svolgere lo specifico incarico e della maturata esperienza nel settore. Si prescinde dal requisito di specializzazione universitaria, in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da profes-

sionisti iscritti in ordini o albi e in caso di conferimento di incarichi a soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

4. Con la determina di indizione dell'avviso pubblico, il Dirigente del Servizio personale e organizzazione procede all'impegno delle somme previste.

Art. 6 (Procedura comparativa)

1. La selezione dei candidati al conferimento dell'incarico di lavoro autonomo può essere svolta con procedura semplificata qualora il compenso da corrispondere sia di importo complessivamente non superiore a euro ventimila, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, o nell'ipotesi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza ovvero per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili.

2. Nel caso di ricorso alla procedura semplificata, il lavoratore autonomo al quale conferire l'incarico è individuato mediante valutazione comparativa, sinteticamente motivata, dei curricula dei candidati.

3. In tutti gli altri casi, il lavoratore autonomo è individuato mediante motivata valutazione comparativa dei curricula dei candidati nonché da una prova consistente, a seconda della natura e delle caratteristiche dell'incarico, in un esame o un colloquio o nella presentazione di progetti o di proposte ovvero in altra tipologia di prova pratica.

4. La selezione è posta in essere da una Commissione composta dal direttore dell'area alla quale appartiene il dirigente proponente o da un suo delegato, che la presiede, dal dirigente del servizio proponente o da un suo delegato e, infine, dal Dirigente del servizio personale e organizzazione o da un suo delegato.

5. La Commissione viene costituita con atto del direttore di area competente ai sensi del comma precedente.

6. Nella valutazione comparata dei curricula, ferma restando la possibilità di stabilire ulteriori criteri da indicare nell'avviso pubblico, la Commissione deve necessariamente tenere conto della qualificazione professionale del candidato e delle esperienze maturate nello specifico settore di attività.

Art. 7 (Affidamento dell'incarico e sottoscrizione del contratto)

1. Al termine della procedura selettiva, il Dirigente del Servizio personale e organizzazione adotta la determina di conferimento dell'incarico e, successivamente, sottoscrive il contratto di collaborazione stabilendone la decorrenza entro termini tali da consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione, di trasparenza e di pubblicità di cui al successivo articolo 11.

Art. 8 (Contenuto e forma del contratto)

Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

- identità delle parti e professionalità del collaboratore;
- l'individuazione delle prestazioni richieste e delle forme e delle modalità di coordinamento con le attività del servizio interessato;
- la durata del contratto di collaborazione;
- l'entità dei compensi e le modalità e i tempi di erogazione;
- le eventuali modalità di accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL e la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi;
- il regime degli oneri previdenziali;
- la disciplina della sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità;
- gli obblighi in materia di riservatezza;
- la disciplina del recesso del rapporto.

Art. 9**(Incarichi conferiti con fondi vincolati)**

1. Nel caso di conferimento di incarichi di lavoro autonomo con somme gravanti su fondi del Bilancio vincolato, fermi gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, l'avviso pubblico e la procedura di cui al precedente articolo 5 viene interamente svolta dal Dirigente del servizio competente.
2. A conclusione della procedura selettiva, il Dirigente del servizio competente adotta la determina di conferimento dell'incarico e, successivamente, sottoscrive il contratto di collaborazione stabilendone la decorrenza entro termini tali da consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione, di trasparenza e di pubblicità di cui al successivo articolo 11. Per il contenuto e la forma del contratto si applicano le disposizioni dell'art.8, provvedendo alla trasmissione della scheda dati allegata sub A) al presente regolamento.
3. Il servizio personale provvede all'amministrazione contabile, assicurativa e previdenziale dei suddetti contratti.

Art. 10**(Verifica dell'esecuzione dell'incarico)**

1. Il dirigente del servizio proponente o, nell'ipotesi di cui al precedente articolo 9, il dirigente del servizio competente verificano periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, accertando la coerenza dell'attività prestata o dei risultati conseguiti rispetto all'oggetto dell'incarico.
2. Qualora, nel corso del rapporto o alla cessazione dello stesso, il dirigente del servizio proponente accerti che l'attività prestata dal lavoratore autonomo non è conforme, anche solo parzialmente, a quella dedotta nell'incarico, ne dà pronta comunicazione al Dirigente del servizio personale e organizzazione per le determinazioni conseguenti. Nelle medesime ipotesi il dirigente del servizio competente adotta in via autonoma le determinazioni conseguenti.

Art. 11**(Pubblicazione e trasparenza)**

1. L'avviso di cui al precedente articolo 5 deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande, nel sito ufficiale della Regione Puglia.
2. In esecuzione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché della legge regionale 20 giugno 2008 n.15, per ogni incarico di collaborazione conferito sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Puglia il provvedimento di conferimento nonché gli elementi concernenti il nominativo, l'oggetto, la durata e il corrispettivo dell'incarico di collaborazione.
3. Alla pubblicazione di cui al comma precedente provvede il Dirigente addetto alla Comunicazione istituzionale su richiesta del Dirigente del Servizio personale e organizzazione ovvero, in caso di incarico di lavoro autonomo gravante su fondi del Bilancio vincolato, del Dirigente di Servizio competente.
4. La richiesta di cui al comma precedente deve pervenire al Dirigente addetto alla Comunicazione istituzionale almeno cinque giorni prima della decorrenza delle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione e deve contenere:
 - la determina dirigenziale di affidamento dell'incarico;
 - un prospetto riepilogativo contenente i dati anagrafici dell'incaricato, completi di codice fiscale e titolo di studio, l'oggetto, la durata e il corrispettivo dell'incarico di collaborazione.
5. Le comunicazioni obbligatorie ai centri territoriali per l'impiego e al Dipartimento della funzione pubblica relative agli incarichi di cui alla presente disciplina sono effettuate esclusivamente a cura del Servizio personale e organizzazione.
6. In caso di incarico di lavoro autonomo gravante su fondi del Bilancio vincolato, il Dirigente di Servizio competente comunica al Dirigente del Servizio personale e organizzazione, almeno cinque

giorni prima della decorrenza delle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione:

- la determina dirigenziale di affidamento dell'incarico;
- il contratto di collaborazione;
- un prospetto riepilogativo contenente i dati anagrafici dell'incaricato, completi di codice fiscale e titolo di studio, l'oggetto, la durata e il corrispettivo dell'incarico di collaborazione.

Art. 12

(Durata del contratto)

1. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non potrà avere una durata complessiva superiore a 24 mesi, salvo che la maggiore durata sia prevista da una specifica disposizione di legge o di regolamento, ovvero sia determinata dall'oggetto o dalla natura della collaborazione o comunque connessa all'attuazione di programmi dei fondi strutturali o vincolati.

2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

3. Il dirigente del servizio proponente, per motivate ragioni sopravvenute non imputabili al collaboratore, può chiedere al dirigente del servizio personale di prorogare la durata del contratto di collaborazione al solo fine di completarne l'esecuzione, integrando il compenso pattuito in proporzione alla maggiore durata del contratto. In tal caso trovano applicazione le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 10 e 11, comma 2 e seguenti.

4. Nella ipotesi di cui al comma precedente, il dirigente del servizio competente provvede con proprie determinazioni in applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 9 comma 2, 10, 11, comma 2 e seguenti.

Art. 13

(Incarichi conferiti con fondi del Bilancio del Consiglio regionale)

1. Fino alla completa attuazione della legge regionale 21 marzo 2007, n.6 "Norme sull'auto-

nomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale", nel caso di incarichi di lavoro autonomo da conferire, a cura delle articolazioni del Consiglio regionale, con risorse appartenenti a fondi del bilancio del Consiglio medesimo, le disposizioni del presente regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

- a) l'istanza di cui all'articolo 3 viene inoltrata dal Dirigente del Servizio competente al Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio regionale e per conoscenza al Segretario Generale;
- b) ai sensi dell'articolo 4, al fine di verificare la presenza all'interno dell'ente regionale delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, il Dirigente del Servizio Amministrazione chiede al Dirigente del Servizio Personale e organizzazione di formulare apposito avviso interno. La valutazione delle domande pervenute è affidata al Dirigente del servizio competente. Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio d'intesa con il Dirigente del Servizio Personale e organizzazione della Giunta effettua la promozione delle eventuali procedure interne di mobilità.
- c) in caso di esito negativo dell'interpello interno, l'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 5 viene emanato dal Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio che procede all'impegno delle somme previste;
- d) la selezione di cui al comma 4 dell'articolo 6 è posta in essere da una Commissione composta dal Segretario Generale del Consiglio regionale, o da suo delegato, che la presiede, dal Dirigente del Servizio interessato o suo delegato e, infine, dal Dirigente del Servizio Amministrazione o suo delegato;
- e) il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio provvede, ai sensi dell'articolo 7, all'affidamento dell'incarico e alla sottoscrizione del contratto di collaborazione nonché agli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2;

- f) alle disposizioni di cui all'art. 11, in materia di pubblicità ed efficacia, si da attuazione attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Consiglio regionale;
- g) il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio, ai fini dell'esecuzione della comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 10, comma 5, trasmette al Dirigente del Servizio Personale e organizzazione tutti i dati relativi all'incarico nei termini e con i contenuti prescritti nel predetto articolo 10, comma 6;
- h) ai sensi dell'art. 9, in caso di accertata non conformità, anche parziale, dell'attività del lavoratore autonomo a quella dedotta nell'incarico, il Dirigente del Servizio interessato avvisa prontamente il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio per le conseguenti determinazioni;

Art. 14 **(Limiti di spesa)**

1. Il limite massimo della spesa annua, gravante sul bilancio autonomo regionale, per l'attribuzione degli incarichi di lavoro autonomo viene stabilito dal bilancio di previsione nella misura risultante degli autonomi capitoli di spesa della Giunta e del Consiglio.
2. E' esclusa dal suddetto limite massimo la spesa annua degli incarichi di lavoro autonomo gravante sul bilancio vincolato.

Art. 15 **(Norme finali e transitorie)**

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 giugno 2009

Vendola

ALLEGATO A

SCHEDA DATI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

DIREZIONE DI AREA		
SERVIZIO		
CODICE FISCALE		
COGNOME E NOME		
DATA DI NASCITA		
FORMA CONTRATTUALE	DI NATURA DISCREZIONALE	☐
	PREVISTA DA NORMA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO	☐
TIPO DI RAPPORTO	CO.CO.CO.	☐
	PRESTAZIONE OCCASIONALE	☐
CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	☐
	ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA	☐
	COLLAUDO	☐
	COMMISSIONI	☐
	CONSULENZA LEGALE	☐
	CONSULENZA TECNICA	☐
	DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI	☐
	DOCENZE	☐
	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALI	☐
	PROGETTAZIONE	☐
	RILEVAZIONI, INDAGINI STATISTICHE, SONDAGGI	☐
	TUTELA IN GIUDIZIO	☐
PER LE MODALITA' DI SELEZIONE SI E' FATTO RIFERIMENTO AD UN REGOLAMENTO ALL'UOPO ADOTTATO DALL'AMMINISTRAZIONE?		SI NO
DESCRIZIONE INCARICO (MASSIMO 200 CARATTERI)		
DATA UNIZIO INCARICO gg/mm/aa		
DATA FINE INCARICO gg/mm/aa		
IMPORTO PREVISTO		
SPESA A CARICO DEL		
BILANCIO AUTONOMO		☐
BILANCIO VINCOLATO		☐

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 12

Modalità di scelta del nuovo ambito territoriale comunale per i medici dell'assistenza primaria.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L. R. 31 dicembre 2007 n. 40, ed in particolare l'art. 3 p.34;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1102 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**TITOLO 1
MODALITA'
ORGANIZZATIVE**

Art. 1

Il Medico di Medicina Generale che alla data del 31/12/2008 sia titolare di più studi regolarmente autorizzati dalla AUSL territorialmente competente, situati nell'ambito del Distretto di appartenenza, per effetto della modifica apportata dall'art. 3, comma 34, della L.R. 40/2007 effettua la scelta del nuovo ambito territoriale comunale in cui sarà

iscritto come M.M.G. convenzionato per l'assistenza primaria.

L'opzione deve essere comunicata alla AUSL entro giorni 30 dalla pubblicazione del presente Regolamento. La AUSL entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di scelta dell'ambito comunale, provvede ad iscrivere il medico nell'ambito territoriale prescelto e adotta ogni provvedimento necessario a consentire agli assistiti del nuovo ambito territoriale di poter esercitare il diritto di libera scelta in favore del medico neo iscritto.

Art. 2

Il medico che abbia effettuato la scelta di cui all'art. 1, conserva i pazienti che aveva in carico e che, per effetto dell'opzione, risultano residenti al di fuori dell'ambito prescelto. Il medico non può acquisire scelte al di fuori dell'ambito territoriale in cui è iscritto ai sensi dell'art. 33, comma 14 dell'ACN del 23/03/2005.

Art. 3

La partecipazione alle forme associative dell'assistenza primaria prevista dagli Accordi Nazionali e Regionali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 34 art. 3 della L.R. 40/2007, è consentita limitatamente all'ambito territoriale di iscrizione del medico definito dalla stessa legge.

Art. 4

I medici che sono in attesa di inserimento negli elenchi dell'assistenza primaria sulla base delle rilevazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della L. 40/2007 e del relativo regolamento e che alla data di pubblicazione del presente regolamento non hanno ancora ricevuto l'incarico dalla AUSL competente, conservano il diritto ad aprire più studi e ad acquisire scelte nell'ambito territoriale per il quale avevano concorso.

Tale diritto è conservato per 365 giorni a decorrere dalla data di rilascio del codice identificativo regionale. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 5

Le indicazioni previste dal comma 12 dell'art. 34, dell'A.C.N. 23/03/05, costituiscono vincolo per un periodo di 3 anni dall'iscrizione nell'elenco dei medici di assistenza primaria. Trascorso tale termine, in caso di carenza nello stesso ambito territoriale, l'azienda interpella prioritariamente i medici iscritti nel medesimo ambito al fine di consentire la mobilità intra-ambito. Tale prerogativa è riservata esclusivamente ai medici iscritti negli elenchi dell'ambito carente ai sensi del comma 11, art. 34

dell'A.C.N. Ove necessario, si applicano i criteri di precedenza dei commi 4 e 5 dell'art. 34.

Art. 6

Le carenze individuate a partire da marzo 2008 sono rilevate ed assegnate nel rispetto dei nuovi ambiti di cui alla legge 40/2007.

Nei comuni con più distretti la rilevazione avviene per distretto e, pertanto, gli studi possono essere aperti esclusivamente nel distretto di assegnazione.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 giugno 2009

Vendola

ALLEGATO

NUOVI AMBITI DI SCELTA DI ASSISTENZA PRIMARIA				
A.S. BA	Delibera 548/08	SEDI AMBITO COMUNALE RESIDENTI < 5000	SEDI AMBITO COMUNALE RESIDENTI > 5000	
		BINETTO GRUMO APPULA	2.038 12.029	
		POGGIORSINI GRAVINA IN PUGLIA	1.470 39.261	
		CELLAMARE CAPURSO	5.213 13.470	
				BITONTO – PALO DEL COLLE – CORATO -RUVO DI PUGLIA - TERLIZZI - GIOVINAZZO - MOLFETTA - ALTAMURA SANTERAMO - ACQUAVIVA - CASSANO - SANNICANDRO- TORITTO - BARI – BITETTO – BITRITTO – MODUGNO – ADELFA – CELLAMARE - TRIGGIANO – VALENZANO - MOLA DI BARI – NOICATTARO – RUTIGLIANO CONVERSANO – MONOPOLI - POLIGNANO – CASAMASSIMA - GIOIA DEL COLLE – SAMMICHELE – TURI – ALBEROBELLO – CASTELLANA LOCOROTONDO – NOCI - PUTIGNANO

NUOVI AMBITI DI SCELTA DI ASSISTENZA PRIMARIA		
DELIBERA	SEDI AMBITO COMUNALE. RESIDENTI < 5000	SEDI AMBITO COMUNALE. RESIDENTI > 5000
A. S. BAT		
		MARGHERITA DI SAVOIA - SAN FERDINANDO DI PUGLIA
		TRINITAPOLI - ANDRIA - CANOSA DI PUGLIA - MINERVINO MURGE
		SPINAZZOLA - BARLETTA - BISCEGLIE - TRANI
NUOVI AMBITI DI SCELTA DI ASSISTENZA PRIMARIA		
DELIBERA	SEDI AMBITO COMUNALE RESIDENTI < 5000	SEDI AMBITO COMUNALE RESIDENTI > 5000
A. S. BR /1		
		BRINDISI - CAROVIGNO - Ceglie Messapica
		CELLINO SAN MARCO - CISTERNINO - ERCHIE
		FASANO - FRANCAVILLA FONTANA - LATIANO
		MESAGNE - ORIA - OSTUNI - SAN DONACI
		SAN MICHELE SALENTINO - SAN PANCRAZIO SALENTINO
		SAN PIETRO VERNOTICO - SAN VITO DEI NORMANNI
		TORCHIAROLO - TORRE SANTA SUSANNA - VILLA CASTELLI

A. S. LE		NOTA racc.		NUOVI AMBITI DI SCELTA DI ASSISTENZA PRIMARIA	
		17537/08		SEDI AMBITO COMUNALE RESIDENTI < 5000	SEDI AMBITO COMUNALE RESIDENTI > 5000
					ALEZIO - ALLISTE - GALLIPOLI - RACALE-SANNICOLA
					TAVIANO - TUGLIE
			BAGNOLO DEL SALENTO - CANNOLE PALMARIGGI		CORIGLIANO D'OTRANTO
			CASTRIGNANO GRECI - CURSI - MELPIGNANO		MAGLIE
			GIURDIGNANO - OTRANTO		MURO LECCESE
					SCORRANO
			MINERVINO - S. CESAREA - UGGIANO LA CHIESA		CASARANO
			BOTRUGNO - NOCIGLIA - SURANO - SAN CASSIANO		COLLEPASASO
			CASTRO - DISO - ORTELLE		MATINO
			GIUGGIANELLO - POGGIARDO - SANARICA		PARABITA
			ANDRANO - SPONGANO		TAURISANO
			RUFFANO - SUPERSANO		GAGLIANO DEL CAPO

	ACQUARICA DEL CAPO - PRESICCE	TRICASE
	CASTRIGNANO - PATU'	UGENTO
	CORSANO TIGGIANO	CAVALLINO
	MIGGIANO MONTESANO SALENTINO SPECCHIA	LIZZANELLO
	MORCIANO DI LEUCA SALVE	MONTERONI
	LECCE ARNESANO	SAN DONATO
	LEQUILE SAN PIETRO	SAN CESARIO
		SURBO - CAMPI SALENTINA - GUAGNANO - NOVOLI
		SALICE SALENTINO - SQUINZANO - TREPuzzi
		VEGLIE CARMIANO COPERTINO LEVERANO
		PORTO CESAREO NARDO
	GALATONE SECLI'	CALIMERA
		MELENDUGNO
	CAPRARICA CASTRI'	VERNOLE
		ARADEO
	CARPIGNANO SALENTINO MARTANO	
	MARTIGNANO STERNATIA ZOLLINO	GALATINA
		NEVIANO
		SOLETO
	CUTROFIANO SOGLIANO CAVOUR	

NUOVI AMBITI DI SCELTA DI ASSISTENZA PRIMARIA

A. S. PROV. FG	1667/08	SEDI AMBITO COMUNALE RESIDENTI < 5000	SEDI AMBITO COMUNALE RESIDENTI > 5000
		APRICENA CAGNANO VARANO CARPINO CHIEUTI ISCHITELLA ISOLE TREMITI LESINA PESCHICI POGGIO IMPERIALE RIGNANO GARGANICO RODI GARGANICO S. GIOVANNI ROTONDO SAN MARCO IN LAMIS SANNICANDRO GARGANICO SAN PAOLO DI CIVITATE SERRACAPRIOLA TORREMAGGIORE VICO DEL VIESTE CARAPELLE MATTINATA MONTE SANT'ANGELO - ORDONA ORTA NOVA STORNARA ZAPPONETA ACCADIA ALBERONA ANZANO DI PUGLIA ASCOLI SATRIANO BICCARI BOVINO CANDELA CARLANTINO CASALNUOVO MONTEROTARO CASALVECCHIO DI PUGLIA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA CASTELLUCCIO DEI SAURI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE CELENZA VALFORTORE SANT'AGATA DI PUGLIA SAN MARCO LA CATOLA TROIA VOLTURARA APPULA VOLTURINO	
			FOGGIA
			CERIGNOLA
			LUCERA
			MANFREDONIA
			SAN SEVERO

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 13

Organizzazione del dipartimento di prevenzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. 3 agosto 2006 n. 25 ed in particolare l'art. 13;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1103 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Premessa

Il Dipartimento di Prevenzione è una struttura dipartimentale (disciplinata dall'art. 13 della L.R. 3 agosto 2006 n. 25) dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato per centri di costo e di responsabilità ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

Pur articolandosi in Unità Operative Complesse (U.O.C.), la cui distribuzione è definita in rapporto con le dimensioni e le caratteristiche orografiche del territorio, il Dipartimento di Prevenzione realizza una integrazione delle attività delle stesse secondo i principi dei processi per obiettivi, della multidisciplinarietà delle azioni e della unireferenzialità per l'utenza.

Il Dipartimento di Prevenzione è costituito da strutture operative, omogenee, affini e complementari che pur mantenendo la propria autonomia e le proprie responsabilità gestionali e professionali perseguono finalità comuni e sono tra loro interdipendenti.

Per il potenziamento e lo sviluppo delle attività di prevenzione, assume un significato centrale l'attività di promozione della salute. La stessa, opportunamente orientata ed ispirata ai principi di qualità, correttezza e continuità, è uno degli elementi indispensabili alla efficacia della prevenzione primaria.

L'OMS definisce la Sanità Pubblica come l'insieme degli *"sforzi organizzati della società per sviluppare politiche per la salute pubblica, la prevenzione delle malattie, la promozione della salute e per favorire l'equità sociale nell'ambito di uno sviluppo sostenibile"*. Esercitare la sanità pubblica significa, pertanto, coordinare azioni ed interventi che hanno un impatto sulla salute della popolazione, anche al di là dell'ambito dei servizi sanitari in senso stretto, ma anche, ovviamente, fornire tutti i servizi sanitari necessari alla promozione della salute, alla prevenzione della malattia, alla riabilitazione fisica, sociale e lavorativa.

I determinanti più potenti della salute devono essere ricercati nelle condizioni sociali, economiche e culturali di una popolazione; la tradizionale visione di sanità pubblica, orientata alla ricerca delle cause biomediche, comportamentali e sociali della malattia, deve essere arricchita da un approccio multisettoriale ai determinanti della salute che tenga conto delle prospettive fisiche, economiche, sociali, culturali e di genere della popolazione e delle disuguaglianze nella salute.

Oltre a queste nuove acquisizioni, sono sopravvenute negli ultimi anni importanti modifiche del contesto e del Servizio sanitario regionale, che richiamano oggi la necessità di un marcato "riorientamento" del ruolo del Dipartimenti di Prevenzione, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai contenuti della loro attività, e al conseguente assetto organizzativo.

In uno scenario caratterizzato da valori sociali di riferimento diversi dal passato, dalla crescita di nuovi sistemi di responsabilizzazione e di processi di semplificazione amministrativa e dallo sviluppo, in sanità, della ricerca di pratiche basate su prove di efficacia, si evidenzia la necessità di una partecipa-

zione più organica dei Dipartimenti ai grandi problemi odierni di sanità pubblica, e di una loro azione più connessa alle realtà distrettuali, nonché più unitaria ed integrata al proprio interno e con gli altri servizi sanitari.

Occorre dunque una “nuova” sanità pubblica, orientata a considerare la natura multifattoriale e multidimensionale della salute, oggi intesa come esito di fattori - i determinanti di salute - in parte modificabili come l’ambiente, i fattori socio-culturali, l’accesso ai servizi, lo stile di vita.

Nel momento in cui la sanità pubblica allarga il proprio ambito di interesse e assume come specifico oggetto di intervento la modifica dei comportamenti individuali e collettivi, che costituiscono i determinanti principali dell’epidemiologia contemporanea, ai Dipartimenti di Prevenzione non deve sfuggire la necessità del coinvolgimento dei vari attori sociali e di una consapevole partecipazione della comunità per la definizione e attuazione di politiche per la salute: per ottenere ciò è necessaria una stretta relazione con le Istituzioni locali e lo sviluppo di capacità di comunicazione con l’intera popolazione di riferimento, per affrontare compiutamente ogni aspetto dei problemi connessi alla programmazione e attuazione degli interventi di sanità pubblica.

In tal senso dunque, i programmi di sanità pubblica e la “visione” di popolazione tipica dei Dipartimenti (la visione collettiva dei problemi, l’epidemiologia, la gestione e la comunicazione del rischio, ecc.) sono strategici per realizzare gli obiettivi di salute affidati alle Aziende sanitarie e configurano uno specifico ruolo dei Dipartimenti di Sanità pubblica nei confronti della Direzione delle Aziende Usl.

Occorre ridefinire ambiti e priorità in modo da conseguire equilibrio ed integrazione tra le azioni di vigilanza e le azioni di sorveglianza e di educazione alla prevenzione, tutte egualmente importanti per sostenere gli obiettivi della prevenzione.

Nell’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e delle U.O.C. che lo compongono, la funzione di vigilanza, pur esercitata in maniera coordinata in ambito dipartimentale, va considerata come strumento specialistico nell’ambito di ciascun U.O.C., a fianco alla informazione, formazione e assistenza e a tutte le possibili attività di promozione della prevenzione stessa.

Art. 1

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Prevenzione ha competenza nell’ambito territoriale della ASL coincidente con la provincia.

2. La direzione del Dipartimento di Prevenzione è assicurata dal:

- a. Direttore del Dipartimento
- b. Comitato di Direzione del Dipartimento.

3. Il Dipartimento di Prevenzione è articolato in Aree Territoriali composte dalle Unità Operative Complesse di:

- a) Igiene e Sanità Pubblica (SISP),
- b) Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL),
- c) Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN),
- d) Sanità animale (SIAV AREA A),
- e) Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAV AREA B),
- f) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAV AREA C).

4. Tenendo conto della peculiarità di ciascun territorio, degli insediamenti produttivi del radicamento territoriale dei servizi ed in considerazione della entità numerica della popolazione, delle caratteristiche orografiche del territorio, della viabilità e dei collegamenti il territorio della ASL di Bari è diviso in 4 Aree Territoriali, quello di Lecce in n.2, quello di Foggia n.3, quello di Taranto, Brindisi e BAT in n.1 Area Territoriale.

La definizione dell’ambito territoriale di pertinenza delle Unità Operative Territoriali è effettuata con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario e acquisito il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

5. In staff alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione sono istituite tre strutture semplici con funzioni tecnico-sanitarie:

1. Epidemiologia e flussi informativi
2. Qualità, comunicazione, formazione, Educazione sanitaria

3. Servizio Tecnico della Prevenzione ai sensi dell'art.34 della L.R. 26/06.
4. I Direttori Generali delle ASL su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione possono ricomprendere le funzioni e le attività delle strutture semplici di cui al punto 1 e 2 in un'unica struttura organizzativa.

È prevista, inoltre, una struttura amministrativa con funzioni di:

1. Segreteria
2. Gestione del personale
3. Collaborazione nella gestione del budget assegnato al Dipartimento
4. Collaborazione nel controllo di gestione
5. Predisposizione di atti amministrativi

Lo svolgimento delle funzioni del Dipartimento di Prevenzione è garantito mediante le Unità Operative Complesse Territoriali e le loro articolazioni organizzative.

Art. 2

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione è nominato dal Direttore Generale tra i Direttori delle U.O.C. di cui all'art.1 co.3, che abbiano i requisiti previsti dalle norme nazionali e regionali.

Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e dell'uso razionale delle risorse assegnate. In particolare:

- a. È responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura.
- b. Coordina le attività relative alle strutture del Dipartimento di Prevenzione al fine del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano annuale.
- c. Verifica periodicamente i risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali.
- d. È responsabile del budget assegnato, ne negozia la ripartizione interna con i Direttori dei Servizi di cui all'art.1 co.3, lo gestisce in conformità agli indirizzi ed alle indicazioni della Direzione Generale con la collaborazione del Comitato di Direzione.
- e. Istituisce i gruppi di lavoro permanenti o temporanei costituiti da operatori delle diverse strutture, sentito il Comitato di Direzione.

- f. Gestisce direttamente la quota di risorse per lo svolgimento delle attività della direzione del Dipartimento di Prevenzione.
- g. Organizza e gestisce le attività di competenza del Dipartimento di Prevenzione in caso di eventi che determinano emergenze generali per la popolazione, a valenza pluridisciplinare.
- h. Assicura il funzionamento del Dipartimento, attuando modelli organizzativi concordati con il Comitato di Direzione.
- i. Rappresenta il Dipartimento nei rapporti con il Direttore Generale e gli Organismi ed Enti esterni.
- j. Convoca e presiede il Comitato di Direzione del Dipartimento di Prevenzione.

Art. 3

Comitato di Direzione del Dipartimento di Prevenzione

Il Comitato di Direzione del Dipartimento di Prevenzione è costituito da:

- a. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che ne assume la presidenza;
- b. I Direttori delle U.O.C. Territoriali per le ASL di TA, BR e BAT;
- c. I Coordinatori delle U.O.C. Territoriali delle ASL di BA, LE, FG;
- d. Il Dirigente del Servizio Tecnico della prevenzione di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- e. Il Dirigente Responsabile della Struttura Amministrativa di Staff.

Il segretario del Comitato di direzione è individuato tra il personale amministrativo di staff.

Nel rispetto degli indirizzi aziendali, il Comitato di Direzione esprime pareri sui seguenti argomenti:

- a. Assegnazione del personale afferente al Dipartimento di Prevenzione alle strutture del Dipartimento.
- b. Adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del dipartimento.
- c. Istituzione di unità operative semplici, e di incarichi professionali di alta specializzazione.
- d. Ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi, delle attrezzature e delle risorse.
- e. Rapporti con i Distretti, i Dipartimenti di Salute Mentale, i Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche territoriali, nonché, con ARPA, IZS,

Università, Osservatorio Epidemiologico Regionale.

- f. Programmazione annuale delle attività del Dipartimento di Prevenzione.
- g. Indirizzi sui piani formativi per il personale.
- h. Linee guida utili per il corretto indirizzo delle attività del Dipartimento.

Art. 4

Unità Operative Complesse Territoriali

I Direttori delle U.O.C. Territoriali, sono nominati a seguito di avviso quinquennale bandito ed espletato ai sensi del DPR 484/98 e L.R. n.25/2006.

I compiti dei Direttori delle Strutture Complesse Territoriali sono:

- a. Gestione del personale e delle risorse attribuite in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- b. Gestione delle attività della U.O.C., finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- c. Coordinamento delle U.O.Semplici individuate nel contesto della U.O.C. Territoriale e degli incarichi professionali di alta specializzazione.
- d. Rappresentanza dell'U.O.C. territoriale nei rapporti con Enti, Istituzioni, sentito il Coordinatore della U.O.C. territoriali ove previsto.
- e. Partecipazione al Comitato di Direzione nelle ASL di TA, BR, BAT.
- f. Collaborazione nella verifica periodica dei risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali.
- g. È responsabile del Sistema informativo della U.O.C. garantendone la qualità e la continuità dei relativi flussi.

Art. 5

Il Coordinatore delle U.O.C. Territoriali

Per le Asl di Bari, Lecce e Foggia, il Direttore Generale, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, previa concertazione con i Direttori delle Unità Operative Complesse Territoriali, nomina il Coordinatore di ciascuna U.O.C. Territoriale di cui al comma 3 dell'art.1 del presente regolamento, scelto tra i direttori delle U.O.C. territoriali.

Il Coordinatore delle U.O.C. territoriali svolge le seguenti funzioni al fine di garantire:

- a. Il coordinamento per la realizzazione della programmazione e degli indirizzi generali;
- b. L'uniformità delle azioni e delle procedure sul territorio;
- c. La negoziazione dell'assegnazione delle risorse alle U.O.C. Territoriali e Semplici Dipartimentali in accordo con i rispettivi direttori e Dirigenti responsabili;
- d. La rappresentanza delle U.O.C. nei rapporti con il Direttore di Dipartimento, con il Direttore Generale e con le Istituzioni per le problematiche sovraterritoriali;
- e. Garantisce la qualità e la continuità dei flussi informativi delle U.O.C. territoriali;
- f. La definizione dei bisogni formativi per l'aggiornamento del personale delle U.O.C. Territoriali;
- g. La collaborazione con il Direttore di Dipartimento nella verifica periodica dei risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali.

Il Coordinatore delle U.O.C. territoriali resta in carica 3 anni.

Art. 6

Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale

Le Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale sono quelle strutture che svolgono funzioni con la finalità di approfondimento tecnico e omogeneizzazione delle prestazioni sul territorio provinciale.

Il Direttore Generale può individuare, sulla scorta dell'analisi dei bisogni organizzativi, acquisito il parere del Comitato di Dipartimento, per ciascuna area di cui al comma 2 dell'art. 7 quater del D. Lgvo 502/92 e s.m.i. strutture semplici a valenza dipartimentali.

I Responsabili delle U.O.S. a valenza dipartimentale sono individuati dal Direttore Generale della ASL, su proposta del Direttore di Dipartimento, previa intesa dello stesso con i Direttori delle U.O.C.

Alla U.O. Semplice a valenza dipartimentale vengono assegnate risorse di personale e di strutture, coerenti con gli obiettivi ed il budget a loro assegnati dal Direttore della U.O.C.

Il Responsabile della U.O.S. a valenza dipartimentale ha il compito di gestire le risorse affidate, programmare ed eseguire gli interventi di competenza, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 7

Unità Operative Semplici Territoriali

Le U.O. Semplici Territoriali svolgono compiti funzionali al raggiungimento degli obiettivi delle U.O.C., in relazione a specifici bisogni espressi dal territorio.

Il Direttore Generale individua le strutture semplici territoriali su proposta del Comitato di Direzione.

I Responsabili delle U.O.S. Territoriali sono individuati tra i Dirigenti medici e/o veterinari delle U.O.C. territoriali di competenza, e nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento previa intesa con i Direttori della U.O.C..

Alla U.O. Semplice vengono assegnate risorse dedicate in linea con gli obiettivi ed il budget a loro ribaltati dal Direttore dell'U.O.C. di riferimento.

Il Responsabile della U.O. Semplice ha il compito di gestire le risorse affidate, programmare ed eseguire gli interventi di competenza, coerenti con gli obiettivi assegnati.

Art. 8

Incarichi professionali

Il Direttore Generale sulla base delle esigenze funzionali conferirà incarichi professionali di alta specializzazione al personale con elevate competenze tecnico professionali, come previsto dai vigenti CCNL della dirigenza.

Art. 9

Servizio Tecnico della Prevenzione

Nell'ambito della Direzione del Dipartimento opera un servizio Tecnico della Prevenzione di cui all'art. 3 lett. d). Il servizio è affidato ad un dirigente a cui sono assegnati i seguenti compiti:

- a. Concorrere all'individuazione degli obiettivi del Dipartimento di Prevenzione in ordine alle attività delle prestazioni professionali specifiche;

- b. Collaborare con il Direttore del Dipartimento ai fini di una verifica delle attività di vigilanza;
- c. Collaborare con le Università sedi di corsi di laurea delle professioni sanitarie della prevenzione;
- d. Collaborare alla realizzazione dei processi di formazione professionale del personale, elaborando progetti formativi;
- e. Collaborare alla individuazione del fabbisogno del personale tecnico nelle varie U.O.C. del Dipartimento di Prevenzione.
- f. Concorrere al governo complessivo delle funzioni della prevenzione garantendo l'uniformità delle procedure nell'ambito degli interventi di vigilanza ed ispezione.

I dirigenti delle professioni sanitarie sono nominati dal Direttore Generale con le procedure previste dall'art. 34 comma 8 della L.R. n. 26/2006.

I Coordinatori dei Tecnici della Prevenzione rispondono degli obiettivi assegnati dai Direttori dei Servizi di appartenenza.

Art. 10

Consulta regionale dei Direttori di Dipartimenti di Prevenzione

In attuazione dell'art. 13, comma 8 e 9 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, è disciplinata l'organizzazione e il funzionamento della Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, quale struttura di supporto tecnico all'Assessorato alle Politiche della Salute sui temi di prevenzione.

La consulta è composta da dodici componenti, due per ogni ASL, ed in numero uguale tra Dirigenti Medici e Dirigenti Veterinari. I Direttori del Dipartimento di Prevenzione di ogni ASL partecipano di diritto alla Consulta. Il Direttore Generale della ASL, su proposta del Comitato di Dipartimento, nomina il direttore del profilo professionale medico o veterinario diverso da quello del Direttore del Dipartimento.

1. Funzionamento della Consulta

E' data facoltà a ciascun componente della Consulta di delegare per le riunioni un Dirigente Responsabile di uno delle U.O.C. del Dipartimento stesso.

La Consulta è coordinata dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute.

Svolge le funzioni di segretaria un funzionario amministrativo del Servizio ATP.

Il Collegio elegge a maggioranza un vice Coordinatore, che rimane in carica per la durata della Consulta.

La Consulta viene riunita in via ordinaria con frequenza bimestrale o su richiesta di almeno 6 componenti del Collegio, sono possibili riunioni straordinarie.

Le riunioni della Consulta, ordinarie e straordinarie, vengono indette con nota scritta a firma del Coordinatore.

L'ordine del giorno per le singole riunioni è deciso dal Coordinatore, ogni componente della Consulta ha facoltà di proporre per la discussione uno o più argomenti.

Di ogni seduta della Consulta si redige verbale a cura della Segreteria.

La consulta si avvale, per l'istruttoria dei temi posti in discussione e valutazione, di gruppi tecnici i cui componenti siano rappresentativi delle diverse professionalità presenti nei Dipartimenti.

La composizione della Consulta è rinnovata ogni tre anni.

2. Compiti e funzioni della consulta

2.1. Relativamente ai Dipartimenti di prevenzione:

- a. Valutazione dell'andamento complessivo degli interventi di prevenzione sul territorio regionale
- b. Analisi e confronto delle varie metodologie operative dei Dipartimenti al fine del raggiungimento dell'omogeneità degli interventi di prevenzione sul territorio regionale;
- c. Valutazione dei flussi informativi del dipartimento di prevenzione;
- d. Monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi specifici di prevenzione regionali e nazionali;
- e. Verifica dell'andamento dei rapporti tra Dipartimenti di Prevenzione, ARPA, ISPESL, IZS e l'Osservatorio Epidemiologico Regionale.

2.2. Formulazione di proposte all'Assessorato in ordine a:

- a) programmi d'intervento di prevenzione sulla scorta dei bisogni evidenziati nel contesto delle attività effettuate

- b) progetti formativi del Dipartimento di Prevenzione a valenza regionale programmi di indagine e ricerche sui bisogni di salute, correlate alle necessità dei cittadini
- c) promozione di programmi di educazione alla salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 11

Funzioni e Compiti delle U.O.C.

Le funzioni e compiti delle U.O.C., di cui all'art.1 comma 3, sono quelle di cui all'Allegato 1, parte integrale e sostanziale del presente Regolamento.

Art.12

Norma finale di salvaguardia

In prima applicazione del presente regolamento il Direttore Generale su indicazione del Direttore Sanitario nomina i Direttori dei Servizi e delle Strutture complesse territoriali fra i direttori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle corrispondenti ASL.

In prima applicazione, in relazione alle esigenze del territorio e ai fabbisogni della popolazione servita, le U.O.S. già individuate nelle Aziende Sanitarie possono essere riconfermate previa positiva valutazione del Direttore Generale.

FUNZIONI E COMPITI DELLE U.O.C. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie (inclusi i programmi vaccinali) e controllo delle malattie cronico-degenerative.

- Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse
- Interventi per il controllo della diffusione di malattie infettive e diffuse

- Medicina del viaggiatore
- Vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Vaccini (Accordo Stato Regioni 3 Marzo 2005) e Regionale
- Collaborazione in attività di sorveglianza epidemiologica delle malattie cronico degenerative
- Collaborazione in attività di prevenzione e controllo delle malattie cronico degenerative
- Elaborazione e partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito della prevenzione primaria
- Attività di informazione e formazione nell'ambito di programmi di educazione alla salute
- Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva

Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati

- Prevenzione e sicurezza nell'utilizzo dei gas tossici (detenzione ed utilizzo)
- Rilascio pareri tecnici su regolamenti a richiesta degli enti emanatori
- Valutazione igienico-sanitaria degli strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica, varianti agli strumenti urbanistici (Conferenza dei Servizi), sulle opere di urbanizzazione e sulle lottizzazioni
- Valutazioni preventive all'impatto sanitario di impianti comportanti rischio ambientale
- Tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambiente di vita, non confinato
- Tutela della salute nell'uso delle piscine pubbliche o di uso pubblico
- Valutazione sui progetti di nuove piscine pubbliche o di uso pubblico
- Tutela della salute nell'uso delle acque di balneazione
- Vigilanza sulle industrie insalubri
- Prevenzione e sicurezza nell'uso di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli (REACH)
- Tutela della collettività dal rischio radon
- Promozione della sicurezza stradale
- Sistemi di risposta ad emergenze da fenomeni naturali o provocati (climatici e nbc)
- *Verifica di compatibilità urbanistica dei progetti di insediamenti produttivi, industriali, artigia-*

nali e commerciali, ai fini della tutela della salute della collettività

- *Valutazioni preventive in occasione della procedura per il rilascio del titolo a costruire*
- *Valutazioni preventive per autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie complesse*
- Tutela della salubrità delle civili abitazioni
- Tutela delle condizioni igieniche degli edifici ad uso scolastico e ricreativo
- Tutela delle condizioni igieniche delle strutture destinate ad attività sanitaria e socio-sanitaria
- Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali
- Vigilanza sui cosmetici
- Controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici
- Eventuali provvedimenti autorizzativi e/o pareri a tutela della collettività, valutazioni tecniche e pareri

Valutazione medico legale degli stati di disabilità e per finalità pubbliche

- Accertamenti e attività certificativa medico legale nell'ambito della disabilità
- Pareri medico-legali su richiesta di pubblica amministrazione in applicazione di norme e regolamenti
- Partecipazione ai collegi medici per il collocamento mirato al lavoro ed altre valutazioni medico legali
- Attività di medicina necroscopica, polizia mortuaria e cimiteriale
- Attività di informazione e comunicazione ai cittadini su temi di bioetica, trapianti, sicurezza delle prestazioni sanitarie, e altri temi di rilevante interesse sociale
- Attività certificative per l'idoneità all'impiego, alla guida di veicoli, conduzione di imbarcazioni maneggio armi
- Attività istruttoria medico-legale per richieste d'indennizzo da parte dello Stato per danno permanente da vaccinazione o trasfusioni
- Organizzazione dell'attività connessa al funzionamento di Commissioni per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità, sordomutismo ed legge 104/92 e della Commissione

Medica Locale ex art. 119 D.Lgvo 285/92 (Codice della Strada)

- Visite di controllo sui lavoratori in malattia (visite fiscali) e per la verifica di gravidanza a rischio

U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Sorveglianza, prevenzione, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- Sorveglianza epidemiologica sulle attività lavorative del territorio per la prevenzione ed il controllo dei rischi e danni da lavoro
- Sorveglianza epidemiologica su infortuni e malattie professionali
- Programmi di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro
- Indagini per infortuni e malattie professionali.
- Vidimazioni registri infortuni.
- Vigilanza sulle industrie insalubri
- Prevenzione delle patologie professionali e lavoro - correlate attraverso il controllo dei fattori di rischio chimico, fisico, biologico ed ergonomico-organizzativo
- Prevenzione degli infortuni attraverso il controllo di impianti, macchine e apparecchiature nei luoghi di lavoro.
- Programmi per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Valutazione e controllo dello stato di salute dei lavoratori
- Informazione, formazione ed assistenza dell'utenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori migranti e stranieri.
- Controllo degli ex-esposti a cancerogeni e a sostanza chimiche con effetti a lungo termine
- Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per il miglioramento delle condizioni di salute e di igiene e sicurezza del lavoro
- Valutazione dei luoghi di lavoro e rilascio dei pareri per la tutela della salute di minori
- Accertamenti di idoneità specifica alla mansione in non esposti a rischio (ex art.5 -300/70)

- Partecipazione ai collegi medici per il collocamento mirato al lavoro ed altre valutazioni medico legali
- Formazione rivolta a soggetti del sistema di prevenzione delle aziende
- Formazione per utilizzatori di prodotti fitosanitari
- Controllo e sorveglianza sul corretto utilizzo di prodotti fitosanitari
- Elaborazione e partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito della prevenzione primaria per la parte di competenza
- Attività di informazione e formazione nell'ambito di programmi di educazione alla salute per la parte di competenza

Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati.

- Prevenzione e sicurezza nell'uso di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- Promozione della sicurezza stradale
- Tutela dei lavoratori dal rischio "Amianto"
- Esame e controllo dei piani di bonifica di materiali contenenti amianto a tutela dei lavoratori e della collettività
- Predisposizione certificazione di restituibilità, in caso di bonifica di amianto friabile
- Vigilanza sulle industrie insalubri
- Verifica di compatibilità urbanistica dei progetti di insediamenti produttivi, industriali, artigianali e commerciali, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Tutela della salute dai rischi per la popolazione lavorativa derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli (REACH);
- Eventuali provvedimenti autorizzativi e/o pareri a tutela dei lavoratori, valutazioni tecniche e pareri;
- Valutazioni preventive, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per il rilascio di pareri su progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione, e, di pareri per l'autorizzazione all'apertura di:
- Insediamenti produttivi di tipo industriale ed artigianale;
- Strutture commerciali;
- Strutture turistiche o alberghiere;
- Strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie;

- Istituti di istruzione, formazione o di educazione;
- Strutture di interesse collettivo o comunitario;
- Strutture in genere non specificate con presenza di lavoratori.

U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

- Pareri su nuovi impianti o ampliamenti di impianti di pubblico acquedotto, di concerto con il SISP per gli aspetti di igiene ambientale.
- Controlli e campionamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i., su fonti, impianti di approvvigionamento, e reti di distribuzione di pubblici acquedotti e su fonti private che forniscono acqua destinata al consumo umano ad uso pubblico.
- Giudizio di idoneità delle acque destinate al consumo umano.
- Controlli su fonti e sorgenti di acque minerali, ivi compreso l'imbottigliamento.
- Controllo e sorveglianza su deposito, commercio, vendita ed utilizzo di fitosanitari e coadiuvanti di fitosanitari, additivi, coloranti e altro.
- Controllo residui di prodotti fitosanitari in alimenti.
- Pareri autorizzativi inerenti stabilimenti di deposito, commercio e vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di fitosanitari.
- Formazione per utilizzatori e rivenditori di prodotti fitosanitari.
- Controllo sulla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia
- Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti di competenza e bevande
- Prevenzione, controllo e indagini in casi di Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari
- Gestione stati di allerta relativi ad alimenti di competenza e bevande, destinati al consumo umano;
- Ispettorato micologico (L.352 del 23.8.93 e L.R. n. 14/2006)
 - Certificazione di commestibilità su funghi destinati al commercio
 - Consulenza su richiesta di privati inerente la commestibilità dei funghi destinati al consumo personale
 - Formazione per raccoglitori e commercianti
- Rilascio pareri tecnici su regolamenti comunali o a enti , autorità e privati
- Sorveglianza e controllo sulle attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi delle attività;
- Formazione e aggiornamento del personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente al Servizio
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione, trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti e bevande di esclusiva competenza del SIAN;
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare), organizzato in modo congiunto e coordinato con il SIAV B, su imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione, trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti, di non esclusiva competenza del SIAN;
- Controllo ufficiale e registrazione inerenti attività di produzione, commercio, somministrazione di gelati in modo congiunto e coordinato con il SIAV B;
- Controllo ufficiale e registrazione inerenti attività di produzione, commercio, somministrazione di prodotti dolciari e di pasticceria;
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza) su ristorazione pubblica e collettiva;
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza) su alimenti di competenza e bevande provenienti dall'estero, fermi restando i compiti e le attività svolti dagli Uffici di Sanità Marittima (USMAF);
- Registrazione delle imprese del settore alimentare, di esclusiva competenza del SIAN, in cui gli alimenti e le bevande sono prodotti, preparati, manipolati, depositati, commercializzati, trasportati, somministrati;
- Registrazione delle imprese del settore alimentare, di non esclusiva competenza del SIAN, in cui gli alimenti in genere sono prodotti, preparati, manipolati, depositati, commercializzati,

somministrati operata in modo congiunto con il SIAV B;

- Registrazione delle imprese del settore alimentare ove gli alimenti di origine animale e loro derivati, vengono somministrati, operata in modo congiunto con il SIAV B
- Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- Prestazioni o attività consequenziali al rilievo, per la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, di illeciti amministrativi e penali;
- Valutazioni preventive in occasione del rilascio del certificato di agibilità per strutture destinate ad attività alimentari;
- Elaborazione e partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito della prevenzione primaria per la parte di competenza
- Attività di informazione e formazione nell'ambito di programmi di educazione alla salute per la parte di competenza.

Igiene della nutrizione

- Sorveglianza nutrizionale: Insieme di azioni coordinate e continuative nel tempo, finalizzate alla raccolta, elaborazione e analisi mirata di dati epidemiologici (mortalità, morbosità), consumi ed abitudini alimentari, rilievi dello stato nutrizionale e degli stili di vita per gruppi di popolazione.
- Interventi di prevenzione nutrizionale: campagne informative su stili alimentari e di vita corretti, diretti alla popolazione generale con l'utilizzo di tecniche e strumenti propri dell'informazione e dell'educazione sanitaria: attività educative e interventi su nutrizione e attività fisica diretti a gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, alimentaristi, infanzia ed età evolutiva, anziani, e altre specificità) facendo riferimento a Best Practices e modelli attuali di promozione della salute; interventi intersettoriali che favoriscano la sostenibilità di stili di vita salutari, da realizzarsi con la collaborazione di enti, associazioni od altri organi di riferimento non sanitari.
- Interventi Nutrizionali per la ristorazione collettiva: verifica e controllo sulle tabelle dietetiche (mense scolastiche e aziendali, strutture socioassistenziali e strutture sanitarie ecc.), ,

indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione con l'apporto tecnico degli altri Servizi ed Unità Operative di competenza (Servizi Veterinari,) con particolare riferimento alla tutela dei soggetti affetti da celiachia, favismo, ecc.

- Consulenza per l'aggiornamento in tema nutrizionale per il personale delle strutture di ristorazione pubbliche e private (mense scolastiche e aziendali, strutture socioassistenziali e strutture sanitarie ecc.).
- Interventi per la promozione della qualità nutrizionale (etichettatura nutrizionale, dieta equilibrata, prodotti dietetici e per l'infanzia, rapporti favorevoli qualità nutrizionale/trattamenti di conservazione e produzione, ecc.).
- Consulenza dietetico-nutrizionale e counselling nutrizionale : screening del rischio nutrizionale, interventi di prevenzione di gruppo per fasce di popolazione potenzialmente a rischio
- Rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale.
- Elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente all'Area Funzionale.

U.O.C. SANITA' ANIMALE (S.I.A.V. A)

- Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali;
- Profilassi ai fini dell'eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali;
- Prevenzione e controllo delle zoonosi;
- Controllo delle popolazioni sinantropiche e selvatiche ai fini della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente;
- Interventi di Polizia Veterinaria;
- Gestione delle anagrafi animali e zootecniche per la parte di competenza;
- Sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali;
- Sorveglianza e controllo sui concentrati e spostamenti di animali, compresa l'importazione e l'esportazione, ferme restando le competenze degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) e dei Posti d'Ispezione Frontaliera (P.I.F.);
- Sorveglianza e controllo sui trattamenti immunizzanti;

- Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina;
- Controllo episodi di morsicature da cani;
- Educazione alla salute per la parte di competenza;
- Sorveglianza epidemiologica per la parte di competenza;
- Tenuta registro tumori animali per la parte di competenza;
- Attività di verifica dell'idoneità progettuale, strutturale e funzionale di strutture destinate alle attività oggetto di sorveglianza o controllo del S.I.A.V. A;
- Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- Prestazioni o attività consequenziali al rilievo, per la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, di illeciti amministrativi e penali;
- Formazione e aggiornamento del personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente al Servizio
- Rilascio pareri tecnici su regolamenti comunali o Enti, Autorità e privati.

U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (S.I.A.V. B)

- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione, trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita di alimenti di origine animale e/o loro derivati di esclusiva competenza del SIAV B;
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare), su imprese o industrie alimentari di non esclusiva competenza SIAV B, che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione, trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti, organizzata in modo congiunto e coordinato con il SIAN competente per gli alimenti di origine non animale;

- Sorveglianza e controllo sul latte e sui suoi prodotti derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e vendita;
- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sul miele dalla fase di confezionamento a quella di trasformazione e/o consumo;
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza) sulle uova destinate al consumo umano dopo la fase di raccolta a quella di trasformazione e/o consumo;
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza) sugli stabilimenti di depurazione, di stabulazione e sulle zone di produzione e di allevamento di molluschi bivalvi;
- Sorveglianza e controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti di origine animale;
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza) su ristorazione pubblica e collettiva per gli alimenti di origine animale e loro derivati;
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza) su alimenti di origine animale e loro derivati provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, fermi restando i compiti e le attività svolti dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e dei Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per ciò che concerne gli alimenti di origine animale e loro derivati provenienti da Paesi terzi;
- Gestione degli stati d'allerta per gli alimenti di origine animale;
- Registrazione delle imprese del settore alimentare, di esclusiva competenza del SIAV B, in cui gli alimenti di origine animale e loro derivati sono ottenuti, manipolati, depositati, trasportati e commercializzati;
- Registrazione degli operatori del settore alimentare, di non esclusiva competenza del SIAV B, in cui gli alimenti in genere sono ottenuti, manipolati, depositati, trasportati, commercializzati, somministrati operata in modo congiunto con il SIAN;
- Attività relative al riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento 853/04 CE e adempimenti ai sensi del Regolamento 854/04 CE;

- Sorveglianza e controllo sul corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e del materiale specifico a rischio presso imprese o industrie alimentari;
- Prestazioni o attività per macellazioni d'urgenza al di fuori degli stabilimenti;
- Prestazioni o attività per macellazioni ad uso privato;
- Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- Prestazioni o attività consequenziali al rilievo, per la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, di illeciti amministrativi e penali;
- Sorveglianza e controllo sulle attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale finalizzati alla prevenzione della propagazione di malattie trasmissibili agli animali e delle zoonosi;
- Rilascio pareri tecnici su regolamenti comunali o Enti, Autorità e privati;
- Educazione alla salute per la parte di competenza;
- Sorveglianza epidemiologica per la parte di competenza;
- Tenuta registro tumori animali per la parte di competenza;
- Formazione e aggiornamento del personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente al Servizio
- Indagini per infezioni, intossicazioni e tossinfezioni su matrici alimentari di competenza.

U.O.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (S.I.A.V. C)

- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sul deposito, vendita, distribuzione ed impiego del farmaco veterinario anche attraverso i programmi per la ricerca dei residui di farmaco veterinario con particolare riguardo alla repressione dei trattamenti illeciti ed impropri;
- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sull'alimentazione animale;

- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sulla produzione e distribuzione dei mangimi;
- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sul benessere degli animali da reddito;
- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sull'impiego degli animali nella sperimentazione;
- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza nelle fasi di raccolta, deposito, trasporto e smaltimento sui sottoprodotti di origine animale e materiale specifico a rischio;
- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sugli impianti di acquacoltura;
- Sorveglianza e controllo sul latte nelle fasi di produzione e trasporto;
- Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza) sulla produzione delle uova destinate al consumo umano fino alla fase di raccolta;
- Sorveglianza e controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti per la parte di competenza
- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sulla fauna dei parchi naturali montani e marittimi;
- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sulle concentrazioni degli animali e sui loro ricoveri, anche in ambienti rurali, silvestri ed acquatici per la parte di competenza;
- Controllo ufficiale, ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza sulla riproduzione animale;
- Registrazione delle imprese zootecniche ai sensi del Regolamento 852/04 Ce relative alla produzione primaria di competenza;
- Valutazioni e verifiche per aziende animali, fiere e mercati, circhi, circoli ippici, impianti di allevamento in genere compresi gli apiari, canili e pensioni diversi da quelli previsti dalla normativa in materia di randagismo;
- Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- Attività di verifica dell'idoneità progettuale, strutturale e funzionale di strutture destinate ad

una qualsiasi delle attività di competenza del S.I.A.V. C;

- Prestazioni o attività consequenziali al rilievo, per la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, di illeciti amministrativi e penali;
- Sorveglianza e controllo sulle attività degli operatori del settore di alimentare nella fase di produzione, finalizzati alla prevenzione della propagazione di malattie trasmissibili agli animali e delle zoonosi, per la parte di competenza;
- Educazione alla salute per la parte di competenza;
- Sorveglianza epidemiologica per la parte di competenza;
- Gestione stati d'allerta alimenti per animali;
- Formazione e aggiornamento del personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente al Servizio
- Rilascio pareri tecnici su regolamenti comunali o Enti, Autorità e privati;
- Sorveglianza e controllo sulle strutture veterinarie;
- Sorveglianza e controllo sul benessere degli animali d'affezione nelle strutture di ricovero;
- Igiene urbana veterinaria.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 giugno 2009

Vendola

Premessa	pag.	13171
Art. 1 Organizzazione del Dipartimento	pag.	13172
Art. 2 Direttore del Dipartimento di Prevenzione	pag.	13173
Art. 3 Comitato di Direzione del Dipartimento di Prevenzione	pag.	13173
Art. 4 Unità Operative Complesse Territoriali	pag.	13174
Art. 5 Il Coordinatore delle U.O.C. Territoriali	pag.	13174
Art. 6 Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale	pag.	13174
Art. 7 Unità Operative Semplici Territoriali	pag.	13175
Art. 8 Incarichi Professionali	pag.	13175
Art. 9 Servizio Tecnico della Prevenzione	pag.	13175
Art. 10 Consulta Regionale dei Direttori del Dipartimento di Prevenzione	pag.	13175
Art. 11 Funzioni e Compiti delle U.O.C.	pag.	13176
Art. 12 Norma finale di salvaguardia	pag.	13176

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 14

Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1) della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L. R. 28 maggio 2004 n. 8 che, all'art. 3, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge;

Visto il R. R. 2 marzo 2006 n. 3;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1104 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1 (Finalità)

In applicazione dell'art.3, comma 1, lett. a) punto 1) della L.R. 28 Maggio 2004, n. 8 e successive modificazioni, per il rilascio della verifica di com-

patibilità nonché per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle grandi macchine denominate "PET" in rapporto all'evoluzione tecnologica ed ai mutati scenari delle risposte diagnostiche, strettamente correlati all'inquadramento prognostico ed al monitoraggio di malattie clinicamente e socialmente rilevanti, si rende necessario individuare gli ambiti territoriali ove allocare le grandi macchine nonché i criteri ed i parametri per il fabbisogno di prestazioni "PET".

Art. 2 (Definizioni)

La Tomografia ad emissioni di positroni o Positron Emission Tomography (PET) è una tecnica di medicina nucleare e di diagnostica medica che produce immagini tridimensionali o mappe dei processi funzionali all'interno del corpo e serve, pertanto, per lo studio di numerose patologie oncologiche ed in minor percentuale neurologiche e cardiologiche.

La tecnica diagnostica "PET" deve essere svolta in centri di diagnostica di medicina nucleare appositamente autorizzati all'esercizio, secondo le norme vigenti in materia di radioprotezione, dell'attività di medicina nucleare.

Art. 3 (Ambiti Territoriali)

Ai fini del rilascio della verifica di compatibilità di cui all'art.7 della legge regionale 28 maggio 2004, n.8, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, gli ambiti territoriali entro cui allocare la Tomografia ad emissioni di positroni "PET" sono coincidenti con l'ambito territoriale delle Aziende Sanitarie Locali provinciali, definiti ai sensi delle LL.RR. 12 agosto 2005, n.11 e 28 dicembre 2006, n. 39.

In caso di ambito territoriale con una popolazione superiore a 750.000 abitanti è possibile allocare una ulteriore Tomografia ad emissioni di positroni "PET".

Art. 4
(Definizione del Fabbisogno)

La definizione del fabbisogno di prestazioni “PET” e la sua progressiva espansione vanno inquadrare all’interno della Rete Oncologica Regionale ed in relazione all’esigenza della Regione di fornire una risposta adeguata alla necessità pre-gnante di assicurare una diagnosi precoce dei tumori, la diminuzione dei tempi di ricovero per patologie oncologiche e l’allargamento di esami PET in settori di ricerca clinica per valutare le possibili ulteriori applicazioni in nuovi campi della Medicina oltre che dell’Oncologia.

Inoltre, la valutazione del fabbisogno regionale di prestazioni “PET” tiene conto:

- del contesto epidemiologico con particolare riferimento ai dati sui nuovi casi di tumore, tenuto conto del progressivo consolidamento degli studi e dei criteri di appropriatezza di trattamento delle patologie neoplastiche con esecuzione di prestazioni “PET”;
- della popolazione residente pari a 4.020.707 (Istat 2001) e di quella effettivamente assistita pari a 4.279.427 (Sisr Puglia 2009).

Tenuto conto di tali esigenze e del fatto che un tomografo PET permette mediamente, allo stato

delle tecnologiche disponibili e delle tecniche di indagine diagnostica, di effettuare esami per circa 1.500 pazienti l’anno in un bacino di utenza medio di 750.000 persone, il fabbisogno regionale di prestazioni “PET” è stabilito come segue:

- a) n. 1 (una) PET da attribuire / installare presso strutture sanitarie pubbliche, per ciascun ambito territoriale di cui all’art.3 precedente, esclusi gli I.R.C.C.S. pubblici e privati; questi ultimi possono, per fini di ricerca clinica ed anche di assistenza, dotarsi di tali attrezzature, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale;
- b) n. 1 (una) PET da attribuire / installare presso strutture sanitarie private, per ciascun ambito territoriale pari o superiore a 750.000 abitanti purché in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di medicina nucleare rilasciata ai sensi dell’art.8 della legge regionale n.8/2004.

L’attribuzione di prestazioni “PET” eccedenti il suddetto fabbisogno non è ammissibile con riferimento al processo di accreditamento di cui al D.Lgs n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni come disciplinato dalla L.R. 28 Maggio 2004, n.8 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 giugno 2009

Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**